

REGOLAMENTO C.I.A.M. a.s.d.

Il C.I.A.M. – Centro Ippico Allevamento Mustiaio – associazione sportiva dilettantistica, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante Sig. Savio Daniela, con sede a Grosseto, Strada dello Sbirro, loc. Roselle, P.I. 01107450536, con il presente regolamento che si intende conosciuto, accettato ed osservato da tutti coloro che montano a cavallo presso il circolo e che lo frequentano, in qualità di soci, proprietari, affidatari, frequentatori, intende indicare delle norme di comportamento affinché l'attività sportiva e ricreativa si svolga nel modo più rispettoso degli impianti, delle attrezzature, dei cavalli e delle persone.

Art. 1- il presente regolamento deve intendersi vincolante per i soci e per i frequentatori dell'Associazione;

art. 2 – l'associazione ha per oggetto il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale consistente nella diffusione e nella pratica degli sport equestri;

art. 3 – per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività: impartire lezioni di equitazione ai propri soci e tesserati; promuovere e/o organizzare manifestazioni equestri o eventi sportivi in genere; partecipare con i propri soci a concorsi ippici regionali, nazionali ed internazionali, effettuare stage di perfezionamento e di formazione, custodire cavalli e pony di proprietà o in usufrutto degli associati,

Art. 4 - I frequentatori dell'Associazione che partecipano alle attività, devono essere soci dell'associazione e tesserati della F.I.S.E.;

Art. 5 – con il personale che si occupa della scuderia, dei cavalli, delle attrezzature e degli impianti devono essere usati modi rispettosi ed educati tali da evitare ogni forma di risentimento. Ogni reclamo, osservazione o altro deve essere fatto al Presidente ovvero ad un componente del Consiglio direttivo che ne riferirà al Presidente e che ne assumerà le relative decisioni. se del caso, unitamente al Consiglio Direttivo.

Art. 6 – l'Associazione mette a disposizione dei frequentatori istruttori F.I.S.E. i cui orari e costi saranno definiti dal Consiglio Direttivo. In casi particolari, per stage con un diverso Istruttore, potranno essere concesse deroghe dal Presidente.

Art. 7- si raccomanda di non introdurre presso l'associazione animali che con il loro

comportamento possano impaurire i cavalli. I proprietari saranno ritenuti responsabili dei danni che i loro animali possano provocare anche indirettamente.

Art. 8 – i cavalli alla corda possono essere mossi nell'apposito campo (tondino) e mai nel maneggio tranne che per esigenze particolari (es. veterinario) e comunque dopo avere chiesto il permesso ai responsabili.

Art. 9 – per i principianti e battesimo le prime nozioni saranno tenute alla longhina dall'istruttore o da persona preposta;

Art. 10 – le automobili dovranno essere parcheggiate nell'apposito spazio.

Art. 11 – le sanzioni alle infrazioni del presente regolamento, raccolte tutte le informazioni anche dal diretto interessato, verranno stabilite inappellabilmente dal Consiglio direttivo dell'associazione secondo la gravità, ed andranno dal richiamo in forma privata all'allontanamento della persona e dell'eventuale cavallo, sempre che l'atto non ricada nella competenza dell'autorità giudiziaria e comunque nel pieno rispetto delle norme specifiche previste dallo statuto.

Art. 12 – i frequentatori ed i soci dell'associazione dichiarano di conoscere la potenziale pericolosità collegata all'esercizio dell'attività equestre e di accettare comunque tutti i rischi assumendo, in modo esclusivo, ogni responsabilità per danni e lesioni che possano derivare alla propria persona dalla pratica equestre, manlevando l'associazione da ogni ipotesi di responsabilità fatte salve le ipotesi di responsabilità per colpa grave o dolo ovvero per comportamenti contrari a norme di sicurezza,

art. 13 – i frequentatori ed i soci, scegliendo di iscriversi all'associazione, dichiarano di accettare il rischio legato all'attività equestre; in particolare, dichiarano di essere coscienti del fatto che le cadute da cavallo possono avvenire e possono determinare lesioni personali;

art. 14 – i frequentatori ed i soci sono personalmente responsabili per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività sportiva e sono tenuti a sollevare l'associazione da ogni domanda di risarcimento da parte di terzi.

Art. 15 – il proprietario di un cavallo può disporre liberamente del proprio cavallo durante le ore di apertura degli impianti nel rispetto dello statuto, del presente regolamento e degli usi dell'associazione.

Art. 16 – è obbligatorio che i soci proprietari di cavalli ovvero il proprietario di ogni cavallo a pensione presso l'associazione abbiano una polizza assicurativa a copertura delle proprie responsabilità ovvero a copertura di danni diretti o indiretti; pertanto, l'associazione non risponderà per eventuali furti o danneggiamenti ne della morte o dell'infortunio del cavallo.

art. 17 – il proprietario o affidatario di ogni cavallo a pensione solleva l'associazione dagli infortuni del proprio animale che potrebbero essere causati da oggetti e strutture (comprese le anomalie del terreno) situati nel perimetro dell'associazione;

Art. 18 – in sella devono essere scrupolosamente osservati gli ordini del direttore delle riprese, sia esso istruttore o frequentatore anziano o delegato dal Presidente, particolarmente nel caso in cui vi siano più cavalli; durante la ripresa deve essere osservato il silenzio.

Art. 18 – il proprietario di ogni cavallo a pensione presso l'associazione sa che l'impianto equestre può rimanere incustodito; pertanto ogni oggetto o animale che verrà lasciato non potrà essere risarcito dall'associazione.

Ad ogni effetto degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si da espressa accettazione dei punti 12, 13, 14, 17 e 18 del regolamento.